



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

Corso Fraccaroli 70, 37049 Villa Bartolomea VR
Tel. 0442.1833800
segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it

ORDINANZA N. 16/2022

OGGETTO: DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA QUIETE PUBBLICA NELL'AREA CONTENUTA NEL PERIMETRO DELIMITATO DA: SCOLO ROTTACCIO, VIA ANTONIO BELLINI, CORSO FRACCAROLI, VIA GIACOMO MATTEOTTI, VIA ARZARON, VIA RODIGINA INCROCIO CON VIA SCARPARIOLE, VIA GAGLIARDA, VIA ANGUANIN, TRANSPOLESANA 434 FINO INTERSEZIONE CON SCOLO ROTTACCIO, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, DAL 20/08/2022 AL 31/01/2023.

IL SINDACO

PREMESSO:

La presenza di cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall'art.21 della Legge 11.02.1992 n° 157, la quale prevede una fascia di rispetto da immobili e fabbricati di m 100, entro i quali è vietata la caccia, e una fascia di rispetto da centri abitati, dai fabbricati e da edifici di m 150, entro i quali è vietato l'uso delle armi da fuoco;

l'esercizio dell'attività venatoria è inoltre vietata in giardini e parchi pubblici o privati, nelle aree destinate ad attività sportive;

l'esercizio dell'attività di caccia con armi da fuoco (di breve gittata) è altresì vietata per un raggio di m 150 da strade e da stabbi e recinti destinati al ricovero e all'alimentazione di animali;

l'esercizio di attività venatoria con armi da fuoco di lunga gittata è esteso ad una distanza pari ad una volta e mezza la gittata massima dell'arma;

tale attività, nelle aree limitrofe ai centri abitati ed a insediamenti umani, è inoltre causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone, nonché di molesti a alla cittadinanza per l'emissione del rumore;

PRESO ATTO

Che le aree sopra indicate nel territorio comunale sono caratterizzate da urbanizzazione e dalla presenza di numerosi insediamenti per i quali vige il divieto di caccia con armi da fuoco sopra richiamato, quali sedi stradali, linea ferroviaria, centri urbani, costruzioni isolate, ricoveri per animali, giardini privati, aree verdi pubbliche e private e sentieri podistici;

VERIFICATO

Che nelle aree in oggetto in cui verrà consentito l'accesso venatorio, risulta un'elevata presenza di selvaggina che costituirà una forte attrattiva per i cacciatori e una probabile eccessiva concentrazione degli stessi, con possibili problematiche legate alla sicurezza.

Che nell'insieme delle aree suddette la non applicazione puntuale del divieto di cui sopra porterebbe ad esercitare la cosiddetta "caccia libera in forma vagante";

Che nelle aree in oggetto non sussistono le distanze e le condizioni tali da consentire il rispetto della quiete pubblica, perché l'esercizio venatorio con armi da fuoco provoca il superamento, ancorché in istanti singoli, dei limiti di inquinamento acustico;

CONSTATATO

Il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché il potenziale pericolo per l'ordine pubblico per la possibilità di alterchi e contrasti tra gli esercenti l'attività venatoria e la cittadinanza;

RITENUTO

Necessario intervenire con un provvedimento specifico che, partendo dai presupposti di legge, sia volto a prevenire e reprimere tutti i comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete;

Di dover provvedere in merito al fine di eliminare potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e a cose, per tutelare la salute, la quiete pubblica ed il benessere animale;

RICHIAMATO

Il divieto di legge per una distanza di almeno m 150 dai seguenti insediamenti:

- centri abitanti ed edifici isolati;
- strade pubbliche o private ad uso pubblico, con esclusione delle sole poderali ed interpoderali;
- aree a verde pubblico o private
- aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive;
- recinti a ricovero e/o alimentazione animali.

CONSTATATO

Che l'apposizione di un divieto nelle zone suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone di cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

VISTO l'art. 32 della Carta Costituzionale Italiana;

VISTA la legge 11.02.01992 n° 157, in particolare gli artt. 21 e 31;

VISTI gli artt. N 614, 635, 3036, 650 e 703 del Codice Penale;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 Luglio 1934, n° 1265);

VISTA la Legge 26.10.1995 n° 447;

VISTO il recente piano comunale di zonizzazione acustica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene,

ORDINA

con validità dal 20/08/2022 e fino alla data del 31/01/2023, il divieto di esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi da fuoco, in tutta l'area, nonché a 150 metri dai limiti della area stessa, come meglio evidenziata e delimitata nell'allegata planimetria, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

area contenuta nel perimetro delimitato da: Scolo Rottaccio, Via Antonio Bellini, Corso Fraccaroli, Via Giacomo Matteotti, Via Arzaron, Via Rodigina incrocio con Via Scarpariole, Via Gagliarda, Via Anguanin, Transpalesana 434 fino all'intersezione con Scolo Rottaccio.

Nelle restanti aree del territorio comunale, il divieto è valido per una fascia minima di m 150 dalle seguenti aree:

- Centri abitati ed edifici isolati;
 - Strade pubbliche o private ad uso pubblico;
-

- Aree a verde pubblico o private;
- Aree destinate ad attività sportive;
- Allevamenti di animale nonché stabbi e recinti adibiti a ricovero e/o alimentazioni animali.

D I S P O N E

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito della sede Municipale, ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di Pubblicazione previsti dall'art. 42 - c. 1 - D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per ogni accertamento dall'art. 31 - L. 11/02/1992 n. 157 e s.m.i., oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'art. 650 - Codice Penale, fatti salvi più gravi reati.

La Polizia Locale, la Polizia Provinciale, l'Azienda ULSS9, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni da essa previste.

Copia della presente viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza o per conoscenza, a:

Corpo di Polizia Provinciale di Verona polizia.provincia.vr@pecveneto.it.

Comando Stazione Carabinieri di Castagnaro trv20823@pec.carabinieri.it

Azienda ULSS 9 *Scaligera* .. protocollo.aulss9@pecveneto.it...

Prefettura di Verona protocollo.prefvr@pec.interno.it


Ai sensi dell'art. 8 - L. 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è il Sindaco del Comune di Villa Bartolomea Andrea Tuzza.

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) o Ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione ai sensi della L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i.

Dalla Residenza Comunale, li 19/08/2022



IL SINDACO
Andrea Tuzza



Brazzetto

Adige

Adige

Caripi

Via Lovara

Via Stangobello

Via Scarpantole

Via Gajliarda

Str. Argine Vecchio della Valle

Strada dell'Anguinin

Spinimbecco

Via Arzaroni

SS434

Villa Barfolomea

Via Giacomo Matteotti

Via Luigi Antonio Bellini

SCOLE ROTTACCIO

SAN ZENO IN VALLE

SS434

Via Beccascogliera

Brancaglia

SS434